

Camilla Buzzacchi*, *Il lavoro da diritto a bene*, collana Studi di diritto pubblico, FrancoAngeli, Milano, 2019

(6 dicembre 2019)

Abstract

The principle of work has a central position in the Republican legal order as a source of rights and for the several actions and aims the institutions have to pursue in order to implement it. Moreover, the correct exercise of the right to work is a necessary condition to measure the level of democracy of the system.

In the last decades there are trends which demonstrate a sort of departure from this model, mainly caused by the European actions directed to introduce the paradigm of flexicurity. Due to these trends there is an increasing attention of the institutions for the diffusion of flexible employment relationships, and a decreasing attention for the value of security, intended as stability of the employment relationship.

This evolution is strictly connected to the ancient conviction that labour-power is a commodity before being a right. Therefore, workers can “sell” their labour-power as if it was a property.

The book analyses the European evolution in the direction of an increasing presence of the market in the industrial relations; and also the national evolution of the reforms of the labour market. Its purpose is to give evidence to the reduction of the dimension of the occupational safety, which is currently explained as a necessary measure in order to help employment. The idea suggested is that there is the risk of the loss of the constitutional concept of work, which continues to be based on the value of human development and dignity.

La riflessione muove dalla centralità che il valore del lavoro riveste nell'ordinamento repubblicano come terreno di diritti e come obiettivo delle istituzioni, al fine di realizzare rapporti democratici e socialmente equi: e si sviluppa segnalando percorsi e fenomeni che si stanno presentando – e producono ormai una realtà multiforme – i quali dimostrano di incidere in maniera rilevante sulla portata del principio lavorista e sui diritti a cui esso dà fondamento.

I percorsi in atto sono il risultato di azioni pubbliche che si intrecciano e di dinamiche dei mercati che operano in presenza di limitati vincoli; subiscono condizionamenti da fattori culturali ed economici provenienti da una dimensione più ampia rispetto a quella semplicemente nazionale; e perseguono finalità molteplici e diversificate, i cui effetti vanno oltre il perimetro dei rapporti

lavorativi. Contraddistinguono pertanto uno scenario assai complesso, rispetto al quale si dimostra la difficoltà dell'ordinamento a mantenersi nel solco del principio affermato negli artt. 1 e 4 e nel rispetto del più ampio quadro di valori richiesti dalla Costituzione. In particolare, la valenza personalista del lavoro – inteso in una dimensione soggettiva – sembra ridimensionata dall'evidente valorizzazione del fattore “lavoro” – in senso invece oggettivo – come elemento del processo produttivo e come bene all'interno di una logica mercantile, che rischia di mortificarne la portata come diritto.

Lo studio monografico affronta anzitutto la collocazione della materia “lavoristica” nel disegno costituzionale, presentando l'effettiva attuazione che è intervenuta delle molteplici disposizioni che indicano al legislatore il modello di diritto del lavoro auspicato e da costruire attraverso azioni e interventi, che di fatto in parte sono mancati e in parte sono stati insufficienti. La più significativa attuazione ha riguardato gli aspetti della sicurezza, intesa come stabilità nella prospettiva lavorativa, rispetto alla quale sul finire del secolo appena conclusosi si è invece prodotto un insieme di tendenze diverse, che in nome dell'operare di meccanismi di mercato hanno determinato un deciso ridimensionamento delle garanzie di sicurezza. Gli indirizzi europei orientati alla *flexicurity* e le riforme interne del mercato del lavoro hanno infatti condotto ad un cambio di prospettiva culturale rilevante: lo scenario verso il quale il legislatore si è diretto è quello di una flessibilità dei rapporti di lavoro, che necessariamente deve basarsi su una nuova nozione di sicurezza. Il fenomeno che è tuttora in atto è quello di una graduale evoluzione dalla tutela nel rapporto di lavoro alla disciplina del mercato del lavoro, confidando che le dinamiche competitive possano migliorare i livelli occupazionali, a costo evidentemente di livelli di protezione e di sicurezza del rapporto lavorativo ben diversi da quanto si era conosciuto nel passato.

Tale evoluzione viene ricondotta ad una tradizione culturale più ampia, risalente addirittura alle teorie economiche classiche, ma sempre riaffiorante e oggi nuovamente invocata con rinnovata convinzione, e di fatto riconoscibile nelle molteplici forme contrattuali che emergono in un mercato che sembra sfuggire alle tipologie conosciute: ovvero l'idea che il lavoro possa essere inteso come un bene a disposizione del soggetto, che nel proprio interesse materiale lo scambia come una qualsiasi altra proprietà. Questa concezione mercatistica del lavoro è evidentemente poco conforme alla nozione costituzionale, che invece ancora la sfera lavorativa della persona alla sua crescita umana e alla sua dignità. L'analisi di tale processo evolutivo viene compiuta partendo appunto dalla difficile costruzione – nel cammino dei sistemi economici di mercato – del concetto di lavoro come “diritto”, a fronte del perdurante approccio ad esso come “merce”; e viene poi proseguita esaminando le politiche di liberalizzazione dei servizi per l'impiego, anche a fronte di una giurisprudenza europea che ha giustificato il superamento dell'impostazione di

servizio pubblico. E viene ulteriormente svolta con riferimento alle riforme nazionali del mercato del lavoro della XVII legislatura, da leggersi tra l'altro in sintonia con il tentativo di revisione costituzionale, poi non coronato da successo alla fine del 2016.

Tale ultimo profilo ha infine imposto un'analisi delle politiche del lavoro nella prospettiva dei rapporti tra Stato e Regioni, nonché dell'ente provinciale, con l'evidenziazione di un indirizzo legislativo che è stato disordinato e poco coerente. Esso in più ha presentato risvolti specifici e peculiari con riferimento alla dimensione dei livelli essenziali, che segnalano l'evidente riconducibilità dell'intera materia a questioni di eguaglianza, come è ovvio che sia trattandosi di un diritto sociale della portata del diritto del lavoro. L'esito a cui si perviene è quello di un soddisfacimento e di un esercizio di questo diritto costituzionale, che appaiono distorti e non in piena sintonia con il modello richiesto dalla Costituzione.

Se la partecipazione dei lavoratori all'"organizzazione politica, economica e sociale del Paese", secondo la felice richiesta dell'art. 3 Cost., è la condizione principale – anche se non l'unica – dello spessore democratico del sistema di convivenza nazionale, tale deviazione richiede almeno una pacata denuncia su un piano di analisi costituzionale, volta ad evidenziare come tale partecipazione dei lavoratori – intesi nel senso più ampio possibile, come impone l'art. 35 Cost. – assuma in misura crescente i connotati di una subordinazione a logiche di scambio da un lato, e di sostenibilità finanziaria dall'altro. L'auspicio che si esprime è che i nuovi percorsi, a cui il diritto del lavoro è chiamato per rinnovarsi ed adattarsi alle evoluzioni del contesto sociale, culturale ed economico, rimangano fedeli alla lettura personalista della Costituzione.

* Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi di Milano - Bicocca